Sentenza del 16/10/2019 n. 26159 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO

§ 1. Il Comune di Palermo propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 463/25/16 - depositata l'8.02.2016 - con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, nel respingere l'appello del Comune, ha ritenuto l'illegittimita' della cartella di pagamento Tarsu per l'annualita' 2008,recante l'importo di Euro 995,00, notificata nell'anno 2009 dall'agente della riscossione (XXXXX) alla societa' (XXXXX) in liquidazione.

La commissione tributaria regionale, per quel che rileva, ha in particolare osservato che: - per l'anno 2006, la delibera tariffaria Tarsu era stata effettivamente annullata dal TAR Sicilia, per ritenuta incompetenza della Giunta Comunale, in favore del Consiglio; con conseguente illegittimita' della cartella "per essere stato l'atto deliberativo illegittimo a monte emesso da organi incompetenti, come sancito dalla giurisprudenza amministrativa".

Nessuna attivita' difensiva e' stata posta in essere dall'ente contribuente.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

Nelle more del giudizio, e' stata emanata una disposizione (Decreto Legge 119 del 2018, articolo 4, convertito in L. n. 136 del 2018) che prevede lo stralcio ex lege dei debiti - fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 - posti in riscossione nel periodo 2000/2010. Detta norma, al comma 1, prevede segnatamente che: "i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia' intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento e' effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. (...)".

L'atto di riscossione dedotto in giudizio rientra - per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento - nello stralcio di legge.

In conseguenza di cio', deve dunque darsi atto del venir meno della pretesa impositiva opposta e della conseguente estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio (Cass. n. 12959/2019 in motiv.)

Non sussistono i presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione:

v.ti il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 46, e il Decreto Legge n. 119 del 2018, articolo 4, convertito in L. n. 136 del 2018;

- dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;

- compensa le spese del giudizio.

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza